



COMUNE DI SALO' **PROVINCIA DI BRESCIA**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 48 del 28/11/2016

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione di quanto previsto dal:

DECRETO LEGISLATIVO 21.03.1998, n. 114;

LEGGE REGIONALE 21.03.2000, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 03.04.2002.

LEGGE REGIONALE 21.03.2002, n. 27;

LEGGE REGIONALE 02/02/2010 n: 6 e successive modifiche ed integrazioni;

DOCUMENTO UNITARIO delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex articolo 70, comma 5, del D.Lgs 59/2010 in materia di aree pubbliche.

INDICE:

PREMESSA

A – Oggetto e ambito di applicazione

B – definizioni

TITOLO I – MERCATI

Articolo 1 - Localizzazione, cadenza e orari di svolgimento.

Articolo 2 - Dimensionamento ed articolazione merceologica.

Articolo 3 - Modalità di accesso e sistemazione delle strutture di vendita.

Articolo 4 - Regolazione della circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 5 - Limiti e condizioni per l'esercizio dell'attività

Articolo 6 - Ristrutturazione e trasferimento del mercato.

Articolo 7 - Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi.

Articolo 8 - Presenze.

Articolo 9 – Concessione posteggi.

Articolo 10 - Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.

Articolo 11 - Scambio di posteggio e miglorie

Articolo 12 - Subingresso.

Articolo 13 - Posteggi riservati ai produttori agricoli-allevatori.

Articolo 14 - Mercati straordinari.

TITOLO II - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Articolo 15 - Autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

Articolo 16 - Limitazioni.

Articolo 17- Orari.

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18 - Norme igienico sanitarie.

Articolo 19 - C.O.S.A.P.

Articolo 20 - Pubblicità dei prezzi.

Articolo 21 - Consultazione delle parti sociali.

Articolo 22 - Sanzioni e provvedimenti disciplinari.

Articolo 23 - Rinvio alle disposizioni di legge.

Articolo 24 - Gestione del mercato.

Articolo 25 - Abrogazione.

PREMESSA

A - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, ai sensi della legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere".
2. Il presente regolamento non si applica:
 - a) alle occupazioni di aree pubbliche per l'esercizio della vendita di giornali e riviste, oggetto di specifica disciplina;
 - b) alle attività di somministrazione alimenti e bevande disciplinate dal Titolo II, capo III della predetta legge regionale;
 - c) alle attività elencate nell'art. 4 comma 2 del D.lgs 114/98.
3. Alle attività di vendita o somministrazione che si svolgono nell'ambito dello spettacolo viaggiante o altra particolare manifestazione insistente su area pubblica si applica la regolamentazione prevista per la manifestazione stessa. I titolari delle attività dovranno comunque possedere i requisiti previsti dalla normativa relativa al commercio su aree pubbliche.
4. Per le manifestazioni fieristiche organizzate ai sensi del Titolo IV del testo unico sopraccitato si applica la regolamentazione particolare per queste previste.

B - Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- per presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato in tale manifestazione munito della necessaria attrezzatura, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- per presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- per anzianità di posteggio in un mercato o in una fiera: l'anzianità di titolarità di posteggio ricavata dalla data del titolo autorizzatorio originario;
- per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- per posteggi fuori dalle aree mercatali: il posteggio o gruppo di posteggi situati in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzati per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricadono in un'area mercatale;
- per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva;
- per migliorie: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato o di ottenerne l'ampliamento;
- per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- per settore merceologico: quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori merceologici;
- per tipologia merceologica del posteggio: la destinazione del posteggio in relazione a specifici prodotti merceologici nell'ambito del settore alimentare o non alimentare;
- per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- per spuntista: l'operatore che, non essendo titolare di concessione del posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, il posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- per imprenditori agricoli: i soggetti come definiti dall'art. 2135 del Codice civile iscritti al Registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 19 dicembre 1993 n. 580;
- per legge regionale: la Legge regionale 02 febbraio 2010 n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";
- per documento unitario: documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05/07/2012, ex articolo 70, comma 5, del D.Lgs 59/2010 in materia di aree pubbliche;

- per Scia: la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 e s.m.i;
- per autorizzazione stagionale: l'autorizzazione concessa per una durata non superiore a 180 giorni nell'arco di 12 mesi;
- per attrezzature: i banchi, i trespolti, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- per recidiva: aver commesso la stessa violazione per due volte nell'arco dei successivi cinque anni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

TITOLO I MERCATI

Articolo 1

Localizzazione, cadenza e orari di svolgimento.

Il mercato si svolge con cadenza settimanale nella giornata di sabato, nell'area definita dalla planimetria allegata. L'occupazione dell'area mercatale ha inizio dalle ore 07.00 e termina entro le ore 13.00. Alle ore 14.00 tutta l'area interessata deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature. Per i titolari di posteggi situati in posizioni difficoltose da raggiungere, gli stessi operatori del mercato devono garantire il passaggio dei mezzi fino alle ore 07.15; dette posizioni saranno individuate con specifico provvedimento prima dell'assegnazione dei posteggi.

Articolo 2

Dimensionamento ed articolazione merceologica.

L'area complessiva del mercato, così come definito dalla planimetria allegata, è strutturata in totali numero 203 banchi così suddivisi:

- o n. 4 posteggi riservati ai produttori agricoli/allevatori/caseifici;
- o n. 20 posteggi riservati al settore alimentare;
- o n. 179 posteggi riservati ai generi non alimentari.

Sono inoltre presenti n.2 aree a pagamento riservate all'esposizione pubblicitaria di merci e servizi, con tariffe e modalità stabilite dalla Giunta Comunale.

Articolo 3

Modalità di accesso e sistemazione delle strutture di vendita.

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente Regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri ambulanti, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale.

E' obbligatorio mantenere l'automezzo, attrezzato o meno, all'interno del posteggio oggetto di concessione; solo eventuali automezzi supplementari potranno essere parcheggiati altrove.

Ogni operatore dovrà assicurare che il banco e le attrezzature di vendita siano sempre in condizioni di ordine, decoro e pulizia. L'inosservanza a questa prescrizione è punita con la sanzione pecuniaria da 150,00 € a 450,00 €, alla quale consegue la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per un giorno, due in caso di recidiva

Le merci devono essere esposte utilizzando attrezzature di vendita che, per i prodotti alimentari, devono avere le caratteristiche minime previste dall'articolo 5 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002. Per quelli non alimentari l'altezza minima dei banchi deve comunque essere pari a 50 cm da terra, fatta eccezione per piante e fiori, ferramenta, calzature, arredamenti, giocattoli, per i quali è consentita l'esposizione a terra della merce. Eventuali esposizioni fissate alle tende non devono impedire la visibilità dei banchi attigui. L'inosservanza a queste prescrizioni è punita, quando la legge non stabilisca altrimenti, con la sanzione pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.

Il titolare di due posteggi attigui può utilizzarli con un unico banco di vendita a meno che non esista un passaggio per il transito di veicoli e di pedoni previsto dalla planimetria dell'area mercatale, nel rispetto delle destinazioni merceologiche dei posteggi. L'inosservanza a tale prescrizione è punita ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.

I concessionari dei posteggi dovranno raccogliere i rifiuti prodotti in appositi sacchi o contenitori, evitando di accatastarli al suolo, così da accelerare e agevolare le operazioni di pulizia dell'area da parte del personale addetto; la raccolta dovrà esser effettuata in modo differenziato. L'inosservanza a tale prescrizione è punita con la sanzione pecuniaria prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

E' inoltre vietato:

1. l'uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi sonori, fatta eccezione per i venditori di dischi o CD, che potranno farli ascoltare, purché a volume moderato;
2. sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli ed altri mezzi di trasporto che non servano da banco o sostegno alle merci;
3. tenere acceso il motore degli automezzi durante le operazioni di allestimento, vendita e sgombero del posteggio ai sensi del vigente codice della strada;
4. collegarsi agli impianti esistenti per l'illuminazione e di energia elettrica o installare prese d'acqua, senza le necessarie autorizzazioni;
5. piantare chiodi, affiggere o effettuare iscrizioni, graffiti di qualsiasi genere, danneggiare e manomettere in qualsiasi modo il suolo, gli alberi, e qualsiasi altro bene sia di proprietà pubblica che privata;
6. accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo indecoroso o da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
7. lasciare animali liberi;
8. accendere fuochi e utilizzare fiamme libere;
9. vendere generi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la concessione del posteggio e generi non ammessi nel mercato;
10. vendere armi, oggetti preziosi, bevande alcoliche in recipienti di dimensioni diverse da quelle consentite dalle norme di Pubblica Sicurezza, e ogni altro genere la cui commercializzazione sulle aree pubbliche sia vietata per legge;
11. detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni;
12. vendere animali vivi di qualsiasi specie.

Articolo 4

Regolazione della circolazione veicolare e pedonale.

L'area mercatale è interdetta alla circolazione veicolare, con divieto di sosta e rimozione forzata dei veicoli nei giorni e negli orari di mercato. L'area, eccezion fatta per i mezzi degli operatori e per quelli di soccorso, è accessibile solo ai pedoni.

Per garantire la sicurezza, l'igiene e l'incolumità pubbliche, nell'area del mercato la circolazione dei cani è consentita soltanto se al guinzaglio e dotati di museruola.

Articolo 5

Limiti e condizioni per l'esercizio dell'attività

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi o su qualsiasi area purché in forma itinerante, ad eccezione delle zone vietate a tale forma di commercio.

Le modalità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggi sono stabilite dal Comune che, garantendo ogni funzione di carattere istituzionale, provvede direttamente, o delegando all'esterno, all'erogazione dei servizi necessaria al buon funzionamento del mercato.

L'esercizio dell'attività è consentito al titolare dell'autorizzazione o, in caso di società, a chi compri la sua qualità di legale rappresentante, socio o amministratore, ai collaboratori familiari o ai lavoratori subordinati.

Durante lo svolgimento del mercato e, soprattutto, durante le operazioni di allestimento e sgombero delle attrezzature, dovrà essere posta ogni attenzione al fine di contenere il più possibile i rumori, evitando anche schiamazzi e grida. L'inosservanza al presente comma è punita con il pagamento di una sanzione pecuniaria da 30,00 € a 90,00 €.

Salvo giustificato motivo, gli operatori partecipanti al mercato non potranno smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito. L'inosservanza al presente comma è punita con il pagamento di una sanzione pecuniaria da 50,00 € a 300,00 €.

Gli operatori alimentaristi dovranno inoltre osservare le seguenti ulteriori disposizioni:

- a. I prodotti alimentari sfusi devono essere adeguatamente protetti dalla polvere e da possibili contaminazioni.
- b. La somministrazione di prodotti alimentari e di bevande è consentita solo agli operatori in possesso dei requisiti prescritti dalla legge regionale, annotati sul titolo autorizzativo, e delle attrezzature necessarie per consentire il consumo diretto sul posto; la somministrazione di bevande deve comunque avvenire in contenitori a perdere.
- c. Nelle aree sprovviste di acqua corrente dovrà essere tenuta a disposizione una o più taniche di acqua potabile, per il lavaggio delle mani, convogliando le acque di scarico nella pubblica fognatura.
- d. Nel caso di utilizzo di olio e altre sostanze oleose, si dovrà aver cura di proteggere adeguatamente la pavimentazione stradale. In caso contrario l'operatore risponderà dei danni conseguenti. Lo smaltimento dell'olio esausto dovrà avvenire secondo le normative in vigore.
- e. I titolari di veicoli attrezzati con impianto di cottura a gas anche non inserito stabilmente sugli stessi, sono inoltre soggetti alle disposizioni di cui alla circolare del Ministero dell'Interno prot.n. 3794 del 12 marzo 2014.

L'inosservanza agli obblighi previsti dai commi a,b,c,d,e, è punita con le sanzioni previste dalla normativa vigente.

E' vietata la cessione a terzi, anche provvisoria, del posteggio avuto in concessione, se non nel caso di subingresso. In caso di cessione, anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale, il titolare decade dalla concessione senza diritto a rimborsi o altri indennizzi.

Qualora venga accertata la cessione totale o parziale di un posteggio in forma abusiva:

- il titolare dello stesso è soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dal D.Lgs. 114/98, cui consegue la sanzione accessoria della decadenza dalla titolarità del posteggio prevista dall'art. 26 c. 1.3 lettera c.

- l'operatore che occupa il posteggio o parte di esso, seppur in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche rilasciata da altro comune, soggiace alla sanzione pecuniaria prevista e punita dall'art. 27 c. 5 della legge regionale in relazione all'art. 21 c. 11 della legge regionale da 1.500,00 € a 10.000,00 € e alla confisca delle merci e delle attrezzature in quanto privo di autorizzazione valida ad esercitare l'attività con dette modalità.

I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare anche con piccole sporgenze o merci appese alle tende-ombrelloni gli spazi comuni riservati al transito pedonale;

Le tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore ai 2,20 m.;

Esclusivamente per gli operatori del settore è consentito l'uso di apparecchi radiofonici o per l'ascolto di musica, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato;

Il concessionario è tenuto ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni altro caso l'operatore verrà considerato assente a tutti gli effetti.

Il mercato potrà essere sgombrato nel caso in cui la Polizia Locale e le altre Forze dell'ordine ne ravvisino la necessità in base ad esigenze di sicurezza, ordine pubblico o pubblica incolumità. In questo caso gli operatori allontanati non verranno considerati assenti.

Articolo 6

Ristrutturazione e trasferimento del mercato.

La soppressione e il trasferimento del mercato, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento del giorno di svolgimento del mercato, sono approvate dal Consiglio Comunale. Lo spostamento temporaneo della data ed il trasferimento temporaneo sono disposti dal Sindaco. Nei casi d'urgenza (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la rottura di sottoservizi ecc..) lo spostamento di data o il trasferimento potranno essere disposti dal Responsabile del Settore competente.

Il trasferimento e lo spostamento del mercato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o in altro giorno sono disposti per motivi di pubblico interesse, causa di forza maggiore, limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico sanitari.

In caso di sospensione del mercato, o della sua temporanea dislocazione in altra sede, la riassegnazione dei posteggi verrà definita con un piano specifico, previa consultazione delle associazioni di categoria. In caso di sospensione, il mercato può essere recuperato o prolungato in altra data, previa consultazione delle associazioni di categoria.

Qualora si proceda allo spostamento, anche parziale, del mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione coinvolti dallo spostamento, avviene osservando i criteri di cui al documento unitario.

L'operatore che non osserva i provvedimenti di trasferimento di cui al presente articolo è punito con la sanzione pecuniaria prevista dal D.Lgs. 114/98.

Al titolare di due posteggi, nell'ambito della tipologia e in base all'ordine d'inserimento nella graduatoria, è riservata la facoltà di scelta della posizione di entrambi i posteggi, con le seguenti modalità:

- a) il titolare di due posteggi già contigui, che volesse mantenerli tali, avrà in graduatoria un' (anzianità di posteggio = vedi definizioni iniziali); pari alla media aritmetica delle anzianità dei due posteggi;
- b) l'operatore che avesse acquisito due posteggi non contigui e li volesse abbinare, avrà in graduatoria un'anzianità ~~storia~~ pari a quella del posteggio più recente.

Articolo 7

Assegnazione dei posteggi provvisoriamente liberi.

I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi assegnatari, entro le ore 08.00 per tutto l'anno solare, sono giornalmente assegnati agli operatori presenti titolari di autorizzazione di cui all'art. 28, lettere A e B, Decreto Legislativo n. 114/98, iscritti nell'elenco degli spuntisti, redatto dal Responsabile del mercato, seguendo l'ordine di

assegnazione dall'ambulante che vanti il maggior numero di presenze sul mercato. In caso di parità di presenze si farà riferimento all'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.

Per partecipare all'assegnazione dei posteggi occorre inoltrare domanda in carta semplice al Sindaco del Comune di Salò, a partire dal 31 ottobre e fino al 31 dicembre per la costituzione della graduatoria a partire dal 1° gennaio. La presentazione della domanda dopo tale termine comporta l'iscrizione alla graduatoria per l'anno successivo.

Per la presentazione della domanda l'operatore dovrà utilizzare la modulistica predisposta dal Comune, indicando le generalità, i dati della ditta o società, gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio, gli estremi ed il tipo di autorizzazione posseduta ed ogni altro dato utile all'assegnazione del posteggio, come misure dell'automezzo e tipo di patente posseduta.

Per aver diritto all'assegnazione del posteggio libero, l'operatore che si presenti per la spunta dovrà esibire in originale la propria autorizzazione al commercio su aree pubbliche, la Carta di Esercizio con fotografia ed un documento di identità.

Al fine di favorire la partecipazione più ampia possibile alla spunta e dare a più aziende la possibilità di occupare i posteggi rimasti liberi per assenza dei titolari di concessione, ogni ditta o società avrà diritto di aver assegnato un solo posto, ancorchè sia in possesso di più autorizzazioni al commercio su aree pubbliche.

In conseguenza di quanto stabilito al punto precedente, ogni azienda potrà essere presente con una sola posizione nella graduatoria di spunta

Gli operatori concessionari del mercato non potranno inoltre essere inseriti in graduatoria qualora occupino già il numero massimo di posteggi previsto dal documento unitario *

*(N.B.:per il mercato di Salò = tre in quanto supera i cento posteggi).

L'operatore iscritto nella graduatoria di anzianità di spunta, che si assenti dal mercato senza giustificato motivo per un periodo superiore ai sei mesi, perde ogni diritto e viene d'ufficio cancellato dalla graduatoria stessa.

L'operatore spuntista è tenuto al pagamento dell'occupazione di suolo pubblico come da tariffe, anche forfettarie, stabilite dall'Amministrazione Comunale, a mezzo bollettino di c/c postale, entro il sabato successivo all'assegnazione del posteggio. Il mancato pagamento comporta la cancellazione dalla graduatoria.

Gli operatori concessionari del mercato non in regola con i pagamenti del canone di occupazione del suolo pubblico non potranno partecipare alle operazioni di spunta.

Articolo 8 Presenze.

Trascorso l'orario del precedente articolo, il Responsabile di mercato procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria. Conclusa la giornata di mercato, il Responsabile di mercato procederà altresì alla redazione del "VERBALE GIORNALIERO DI MERCATO", avendo cura di evidenziare in particolare:

- le assenze dei titolari di posteggio;
- le presenze dei partecipanti alla spunta ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità, distinguendo tra presenti a cui è stato assegnato un posteggio e presenti ai quali non è stato assegnato alcun posteggio;
- ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato nella giornata in questione.

Articolo 9 Concessione posteggi.

1. La concessione del posteggio nell'area di mercato o isolato avviene tramite procedura di evidenza pubblica ed è effettuata a favore dei titolari di autorizzazione di cui all'art. 28 del Dlgs 114/98 o agli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti richiesti per la vendita su area pubblica dei propri prodotti, secondo la graduatoria predisposta dallo Sportello Unico con le modalità previste dalla normativa Regionale in materia e dal Documento Unitario.
2. L'espletamento dell'intera procedura avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23 della legge regionale nonchè da quanto previsto nel documento unitario.
3. La domanda per l'assegnazione dei posteggi deve essere conforme alle modalità previste dal bando comunale pubblicato all'albo pretorio.
4. Il bando verrà pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune per tutto il periodo valido per la presentazione delle domande. Copia dello stesso verrà trasmessa alle Associazioni di categoria per finalità di pubblicità notizia.
5. La durata della concessione dei posteggi per le aree mercatali, per le fiere e per i posteggi fuori dalle aree mercatali (singoli e raggruppati) è di dodici anni, secondo quanto previsto dal documento unitario.
6. Per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche il titolare ovvero, in caso di società, il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all'attività, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 della legge regionale.
7. Ad un medesimo soggetto giuridico non possono essere assegnati nell'area mercatale un numero di posteggi superiore a TRE, come indicato al punto 7 del documento unitario.

Articolo 10

Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.

La concessione di posteggio decade per il mancato utilizzo, in ciascun anno solare, per un periodo complessivamente superiore a quattro mesi di calendario oppure, in caso di assenze non consecutive, a 18 giornate di mercato, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

La decadenza è automatica, va comunicata tempestivamente all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione.

La concessione può essere sospesa o revocata in caso di ritardato o mancato pagamento del canone di occupazione, come meglio specificato al successivo articolo 19.

Il Comune può revocare la concessione del posteggio per fondati motivi di interesse pubblico.

In tal caso l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio, che per dimensioni non sia inferiore a quello revocato e per localizzazione sia conforme alle sue scelte.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica su posteggio viene revocata quando:

a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della legge regionale ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4, della legge regionale ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10 della predetta legge;

d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione se entro un anno non viene presentata SCIA da parte degli eredi.

Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su posteggio comporta la decadenza di diritto della concessione

Articolo 11

Scambio di posteggio e migliorie

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso scritto del Comune. L'istanza, sottoscritta da entrambi gli operatori, dovrà contenere le motivazioni dello scambio e le dichiarazioni di accettazione allo scambio del posteggio.

Il Comune, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli soggetti a rinuncia.

Lo scambio dei posteggi potrà essere autorizzato mantenendo inalterate le dimensioni di localizzazione originaria dei posteggi e tenendo conto della suddivisione del mercato in settori merceologici e della tipologia merceologica del settore.

L'operatore che, anche a seguito della sostituzione delle attrezzature di vendita con altre di maggior ingombro, intenda ottenere l'ampliamento del proprio posteggio, deve farne preventiva richiesta scritta al Comune. In caso di accoglimento verranno modificate le dimensioni del posteggio, adeguando la relativa concessione ed il relativo canone.

Nel caso di autoveicoli attrezzati come punti vendita se l'ampliamento non risulta possibile, si verificherà la possibilità di concedere, in alternativa, il trasferimento in altro posteggio di idonee dimensioni, eventualmente vacante, nell'ambito dello stesso settore merceologico.

Articolo 12

Subingresso.

1. Il trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/98.

Qualora l'attività sia esercitata su posteggio, il trasferimento dell'azienda comporta anche il diritto ad avere la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo, alle medesime condizioni di fatto e di diritto, nel rispetto anche di quanto previsto dai successivi commi.

2. L'effettivo trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda deve essere documentato da copia dell'atto notarile di trasferimento (o scrittura privata autenticata dal notaio).

3. Il subingresso deve essere comunicato con SCIA, che deve essere inoltrata prima dell'inizio dell'attività, e comunque entro quattro mesi dall'avvenuto atto di subentro, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa. Il titolo originario dovrà essere restituito al Comune.

4. Nei posteggi per i quali sono state determinate le tipologie merceologiche di vendita, il trasferimento dell'azienda può essere effettuato solo per la tipologia merceologica per la quale sono stati rilasciati i titoli originari.
5. Nei posteggi per i quali non sono state predeterminate le tipologie merceologiche di vendita, il trasferimento dell'azienda deve essere effettuato nell'ambito dello stesso settore merceologico (alimentare o non alimentare).
6. Il trasferimento dell'azienda comporta altresì il trasferimento del punteggio acquisito dal cedente (anzianità di presenza).
7. Il subentrante deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi dalla data dell'atto, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
8. Il subentrante per causa di morte, fermo restando il diritto degli eredi di continuare l'attività, deve comunicare l'avvenuta reintestazione entro un anno dalla morte del precedente titolare.
Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante perde il diritto di esercitare attività e l'autorizzazione decade.
9. L'avente ed il dante causa sono responsabili in solido per il pagamento del canone di occupazione relativo all'anno in corso.

Articolo 13 **Posteggi riservati ai produttori agricoli-allevatori.**

All'interno del mercato, ai produttori agricoli o allevatori muniti di regolare autorizzazione di cui alla legge 59/63, sono riservati numero quattro posteggi dati in concessione.

I posteggi non utilizzati vengono assegnati in via provvisoria agli operatori su area pubblica che concorrono alle operazioni di spunta.

I posteggi vengono assegnati agli imprenditori agricoli con le procedure di evidenza pubblica stabilite nell'articolo 9.

Articolo 14 **Mercati straordinari.**

L'effettuazione di mercati straordinari deve essere intesa come semplice ripetizione di mercati che si svolgono normalmente in altri giorni della settimana e non comporta il rilascio di autorizzazioni temporanee.

L'effettuazione di mercati straordinari è attuata previo il parere obbligatorio delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

I mercati non si svolgono nei giorni di Natale, Capodanno e Pasqua.

Entro il 30 novembre di ogni anno, l'Amministrazione Comunale, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, stabilisce l'eventuale svolgimento del mercato che cada in una giornata festiva e in occasione di manifestazioni istituzionali.

L'Amministrazione Comunale stabilisce inoltre, sentite le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, l'effettuazione di mercati straordinari ed il prolungamento degli orari dei mercati, ai sensi della vigente normativa.

TITOLO II **COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

Articolo 15 **Autorizzazione per l'esercizio dell'attività.**

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Legislativo o dalla Legge Regionale.

2. L'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi.

3. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

4. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

5. L'esercizio dell'attività è consentito al titolare dell'autorizzazione, al legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all'attività, al collaboratore familiare o al lavoratore subordinato nelle varie tipologie di rapporto di lavoro previste dalla vigente normativa in materia.

6. L'operatore deve iniziare l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

7. L'autorizzazione viene revocata quando:

a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;

c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della legge regionale ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4, della legge regionale ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10 della predetta legge;

d) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione se entro un anno non viene presentata SCIA da parte degli eredi.

Articolo 16 Limitazioni.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per motivi di pubblico interesse.

Fino all'adozione di diversi provvedimenti, restano in vigore le ordinanze n. 73/2000 del 2 ottobre 2000, n. 15/2002 del 28.02.2002, n. 25/2006 del 01/02/2006 che disciplinano il commercio itinerante in centro storico.

Il Sindaco/Dirigente Responsabile, con apposita e motivata ordinanza, individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.

Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e non possono comunque prolungarsi oltre un'ora, con l'obbligo di spostarsi di almeno duecento metri dalla precedente sosta.

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti ad una distanza di 500 metri dall'area mercatale o dalla fiera.

Articolo 17 Orari.

La fascia oraria entro la quale l'operatore è libero di operare l'attività di vendita va dalle ore 07.00 alle ore **22,00***.

Resta fermo l'obbligo del rispetto degli orari riguardante il commercio fisso.

***in accoglimento delle proposte delle Associazioni di categoria**

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 18 Norme igienico sanitarie.

Le aree mercatali, gli automezzi attrezzati, adibiti alla vendita di sostanze alimentari, i negozi mobili, i banchi temporanei dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'Ordinanza Ministero della Salute del 03.04.2002, oltre che alle norme dettate dai Regolamenti Locali di Igiene.

Articolo 19 C.O.S.A.P.

1. Il rilascio delle concessioni, mercatali o temporanee, è soggetto al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e delle altre tasse e/o tributi, secondo le tariffe previste dalle relative norme vigenti.

Il Comune, sentito il parere delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, fissa periodicamente la misura di applicazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico commisurandola alla metratura assegnata e alle ore di effettiva occupazione.

La riscossione avverrà secondo le modalità stabilite dal Comune.

2. Il mancato pagamento del canone o di una rata di esso, entro 30 giorni dalla scadenza prescritta, comporterà per l'operatore del mercato l'interdizione alle aree mercatali; per poter accedere al mercato l'operatore dovrà esibire la ricevuta di versamento agli Agenti di Polizia Locale addetti alla vigilanza.

Il riscontro del mancato o non integrale pagamento degli oneri dovuti, fermo restando il recupero coattivo della somma, maggiorata delle percentuali previste dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, comporta l'avvio del procedimento, ai sensi di legge, volto alla sospensione della validità della concessione ed alla fissazione di un termine ultimo per il pagamento dell'importo con la maggiorazione di cui sopra. Scaduto detto termine l'operatore, anche in caso di subingresso nell'azienda/variazione nella titolarità dell'atto, non potrà occupare il posteggio e tale assenza è considerata ingiustificata.

All'assenza dal mercato a seguito di sospensione della concessione per omesso pagamento dei tributi si applica quanto previsto dall'art. 10 ai fini della revoca dell'autorizzazione.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, in quanto e se compatibili, agli altri operatori di commercio su aree pubbliche, ivi inclusi i produttori agricoli.

4. La concessione può essere revocata dall'ufficio competente in materia di tributi per omesso pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, così come previsto dal regolamento comunale in materia di C.O.S.A.P. La revoca di cui sopra comporta altresì la decadenza automatica della corrispondente autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, da comunicare con le modalità previste all'art. 10 per la revoca dell'autorizzazione. In caso di affidamento in gestione, il concessionario titolare risponde in solido con il titolare pro tempore ed ogni atto viene notificato ad entrambi.

Articolo 20 Pubblicità dei prezzi.

I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.

Qualora siano esposti insieme prodotti identici e/o diversi dello stesso valore, è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore.

I prodotti sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dal comma precedente.

Si applicano inoltre le disposizioni vigenti relative all'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Articolo 21 Consultazione delle parti sociali.

Il Comune di Salò ha popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, pertanto ai sensi dell'art 10 – comma 2 – della L.R. n. 15/2000 non viene istituita la "Commissione Consultiva per il Commercio su aree pubbliche".

Il Comune, pertanto, dovrà sentire obbligatoriamente le associazioni dei consumatori e degli utenti, delle imprese commerciali su aree pubbliche in merito a quanto previsto dall'art. 10 – comma 4 – della L.R. n. 15/2000, e più precisamente:

- programmazione annuale dell'attività mercatale (mercati straordinari, svolgimento anticipato dei mercati, prolungamento degli orari, ecc.);
- definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione suolo pubblico;
- Predisposizione dei regolamenti comunali e delle deliberazioni regionali e comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

Articolo 22

Sanzioni e provvedimenti disciplinari.

1. Ferme restando le sanzioni stabilite dal decreto legislativo n. 114/98 del 31.03.1998, all'art. 29, limitatamente alla fattispecie delle specifiche violazioni in esso previste, chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25,00 a € 500,00.**

2. I concessionari di posteggi sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari, fatte salve le sanzioni pecuniarie:

a) sospensione dal mercato per un giorno:

- a.1. per mancata osservanza delle norme relative agli strumenti di pesatura ed all'indicazione dei prezzi;
- a.2. per mantenimento del banco e delle attrezzature del posteggio palesemente in disordine o in modo indecoroso;
- a.3. per occupazione di superficie maggiore (inferiore al 33,33%) o diversa da quella assegnata;
- a.4. per occupazione del posteggio oltre l'orario stabilito;
- a.5. per vendita di generi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata la concessione del posteggio e generi non ammessi nel mercato;
- a.6. per mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia dei posteggi e delle aree mercatali.

b) sospensione dal Mercato da due a quattro giorni:

- b.1. per recidiva, nell'arco di due anni, nei fatti che diedero luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al precedente punto a);
- b.2. per rifiuto di fornire notizie o documenti ai funzionari o agenti in servizio di vigilanza nei mercati;
- b.3. per turbamento dell'ordine del mercato;
- b.4. per sostituzione nel posteggio con persona non autorizzata;
- b.5. per violazioni di norme di carattere igienico – sanitario e di sicurezza, nonché delle disposizioni impartite in luogo dai funzionari e agenti del Comune.
- b.6. per l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- b.7. per il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

2. Nei predetti casi di sospensione l'interessato non avrà diritto al rimborso del canone già corrisposto.

3. Per gravi motivi o per ragioni di sicurezza urbana, la Polizia Locale può disporre l'allontanamento del concessionario, anche con ordine espresso in forma verbale. Qualora l'ordine disposto da operatore della Polizia Locale venga disatteso, il trasgressore è soggetto al pagamento della sanzione pecuniaria prevista D.Lgs. 114/98 a cui consegue l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal presente articolo al precedente comma 1, lettera b.

4. Il commerciante su area pubblica che sia incorso nella decadenza della concessione del posteggio, non può ottenere altre concessioni di posteggi nelle fiere e nei mercati del Comune se non trascorso un anno dalla data di adozione del provvedimento predetto

Articolo 23

Rinvio alle disposizioni di legge.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di Legge vigenti in materia.

Articolo 24

Gestione del mercato.

La gestione amministrativa del mercato è affidata allo Sportello Unico. Il responsabile del procedimento, indicato dal Segretario Generale, provvederà a quanto segue:

1. emissione dei bandi;
2. emissione delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio;
3. emissione e riscossione delle cartelle di pagamento COSAP;
4. redazione dei provvedimenti relativi alle violazioni di Regolamento.

La vigilanza sul mercato settimanale è affidata all'Ufficio di Polizia Municipale.

Il responsabile del procedimento, indicato dal Responsabile Area Vigilanza, provvederà a quanto segue:

1. rilevazione delle assenze;
2. rilevazione delle presenze dei partecipanti alla spunta;
3. ricezione delle domande di iscrizione alla spunta;
4. elaborazione della graduatoria di spunta;
5. assegnazione dei posteggi liberi agli spuntisti;
6. rilevazione degli spuntisti ai quali non è stato possibile assegnare un posteggio;
7. compilazione del registro del mercato;
8. verbalizzazione delle violazioni di Legge e Regolamento e applicazione delle relative sanzioni.

Articolo 25 Abrogazione.

Con l'approvazione del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche ad eccezione di quelle riguardanti i produttori agricoli.